

La Cassazione: la disciplina della responsabilità del direttore non è applicabile all'on-line

## Controlli, i media pari non sono

Chi è responsabile e come	
Periodico online	Il direttore non risponde di diffamazione per omesso controllo dei contenuti diffusi
Coordinatore di blog e forum/1	Non si applica la legge sulla stampa
Coordinatore di blog e forum/2	Responsabili per omessa rimozione contenuti offensivi
Internet provider/1	Non responsabile per i contenuti caricati sul sito
Internet provider/2	Responsabili per omessa pubblicazione di avvisi sulle regole di privacy

Pagina a cura  
di ANTONIO CICCIA

**S**tampa e internet non sono pari. La disciplina della responsabilità del direttore per omesso controllo della pubblicazione no, è applicabile ai periodici online: la legge non prevede la punibilità; non la prevede l'articolo 57 codice penale o altra legge speciale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione (sentenza n. 35511 del 1° ottobre 2010), ricordando che: l'articolo 57 codice penale punisce il direttore del giornale che colposamente non impedisca che, tramite la pubblicazione sul predetto mezzo di informazione, siano commessi reati. Ma l'articolo 57 si riferisce espressamente alla «carta stampata» e non ad altri tipi di media.

La motivazione della sentenza richiama la eterogeneità della telematica rispetto agli altri mezzi di informazione diversi dalla stampa. Sono, infatti, differenti le modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: consegna materiale dello stampato e sua lettura da parte del destinatario, in un caso (stampa), irradiazione nell'etere e percezione da parte di chi si sintonizza, nell'altro (radio e tv), infine, trasmissione telematica tramite un Isp (Internet server provider), con utilizzo di rete

teletonica nel caso di internet. Altro elemento normativo che conferma l'irresponsabilità del direttore del periodico online è l'articolo 14 del dlgs 70/2003: la norma chiarisce che non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e gli hosting provider, a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato. Anche in questa ipotesi si tratterebbe, però, di responsabilità per concorso nel reato e non di responsabilità colposa per omesso controllo ai sensi dell'articolo 57 del codice penale. Non si riscontra responsabilità neppure per i coordinatori dei blog e dei forum, salvo il caso di concorso nel reato. La posizione del direttore del giornale online è molto simile e identica è la conseguenza: irresponsabilità.

**La sentenza.** Su un periodico online è stata pubblicata una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti del ministro della giustizia e del suo «consulente per l'edilizia penitenziaria». Il direttore del periodico telematico è stato, dunque, accusato di diffamazione, realizzata mediante omesso controllo della pubblicazione. L'articolo 57 del codice penale punisce, infatti, il direttore del giornale che colposamente non impedisca che,

tramite la pubblicazione sul predetto mezzo di informa-

zione, siano commessi reati. Il codice, rileva la sentenza, peraltro, distingue, tra i mezzi di informazione, la stampa rispetto a tutti gli altri mezzi di pubblicità e l'articolo 57 si riferisce specificamente alla informazione diffusa tramite la «carta stampata».

Tanto che si sono succedute tante pronunce relative alla possibilità di estensione della responsabilità prevista dall'articolo 57 ad altri mezzi di diffusione. Così è stato escluso che fosse assimilabile al concetto di stampato la videocassetta preregistrata, in quanto essa viene riprodotta con mezzi diversi da quelli meccanici e fisico-chimici richiamati dall'articolo 1 della legge sulla stampa n. 47/1948.

Analogo discorso la Cassazione fa sulla assimilabilità (negata) di internet al concetto di stampato.

Perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico, si legge nella sentenza in esame, occorrono due condizioni incompatibili con internet: a) che vi sia una riproduzione tipografica; b) che il prodotto della attività tipografica sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico.

# Italia Oggi

Data 27 DIC 2010

Pagina 17

## Segue

Il messaggio internet (e dunque anche la pagina del giornale telematico) si può certamente stampare, ma

questa è solo una eventualità: non tutti i messaggi trasmessi via internet sono «stampabili» (per esempio non lo sono i file audio-video); inoltre è il destinatario che decide di riprodurre o meno a stampa la «schermata».

Inoltre la stampata non riproduce la veste tipografica del giornale. La sentenza, su queste basi, riconosce la assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media, e quindi rispetto alla stampa. Sul piano pratico, poi, l'interattività (la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano) renderebbe quasi impossibile il compito di controllo del direttore di un giornale online.

## Irresponsabilità estesa a blog a forum

L'assenza di responsabilità del direttore del periodico online si accompagna alla irresponsabilità dei provider e dei coordinatori di blog e forum. La Cassazione ricorda che l'articolo 14 del dlgs 70/2003 chiarisce che non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e gli hosting provider, a meno che non siano al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma, in tal caso, come è ovvio, essi devono rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non certo in virtù della responsabilità colposa prevista dall'articolo 57 codice penale).

Qualsiasi tipo di coinvolgimento va escluso (tranne, ovviamente, anche in questo caso, per l'ipotesi di concorso) per i coordinatori del blog e del forum. I siti privi di carattere meramente informativo, quali i blog e i news-group, secondo gli orientamenti più recenti, non sono assoggettati, ai fini penali, alla disciplina della legge sulla stampa. La giurisprudenza, inoltre, è più volte intervenuta a chiarire la portata dell'articolo 14 citato e comunque la responsabilità dei messaggi e delle pubblicazioni diffuse in rete. Per esempio (sentenza della Cassazione penale, sez. III, dell'11 dicembre 2008, n. 10535) è stato chiarito che i messaggi contenenti espressioni offensive residenti sul «forum» ospitato dal sito web, non sono tutelati dalla legge n. 47 del 1948, non rientrando nella nozione di «stampa»: questo significa che il sito è suscettibile di essere sequestrato, in quanto non trovano applicazione ai messaggi su «forum» (come ad altre forme moderne di comunicazione del pensiero, quali newsletter, blog, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei) i limiti costituzionali al sequestro (articolo 21, comma 3, Costituzione). Con altra pronuncia, relativa alla condotta dei responsabili del motore di ricerca Google, è stato affermato che non è possibile pretendere che un Internet provider possa verificare che in tutti i video che vengono caricati sul suo sito web siano stati rispettati gli obblighi di legge concernenti la privacy di tutti i soggetti negli stessi riprodotti. Tuttavia è necessario che l'Internet provider fornisca agli utenti tutte le necessarie avvertenze in ordine al rispetto delle citate norme, soprattutto con riferimento alla diffusione di dati sensibili. Esiste quindi un obbligo preventivo corretta e puntuale informazione, da parte di chi accetti e apprenda dati provenienti da terzi, di terzi che questi dati consegnano. Il provider non concorre nel reato di diffamazione commesso dall'autore dell'uploading sul sito, in quanto non esiste nel nostro ordinamento un obbligo di legge che impegna gli Isp a un controllo preventivo della innumerevole serie di dati che transitano ogni secondo nelle maglie dei gestori e dei proprietari dei siti web (Tribunale Milano sez. IV, n. 1972, del 12 aprile 2010). Quindi non c'è responsabilità per la diffamazione, ma ci potrebbe essere per violazione della privacy. Il gestore di un sito sul quale gli utenti possono

inserire direttamente propri materiali audiovisivi, spiega il tribunale di Milano nella sentenza 12 aprile 2010, ha l'obbligo giuridico di fornire agli utenti medesimi tutte le necessarie avvertenze in ordine al rispetto della disciplina del trattamento dei dati personali, e in particolare al rispetto di quelle che concernono la necessità di procurarsi l'obbligatorio consenso in ordine alla diffusione di dati personali sensibili: la violazione è punita dall'art. 167 del codice privacy. Altra deroga alla irresponsabilità dell'Internet provider è stata trovata nel caso in cui non si limiti a fornire accesso alla rete, ma eroghi servizi aggiuntivi o predisponga un controllo delle informazioni e, soprattutto, quando, consapevole della presenza di materiale sospetto, si astenga dall'accertare la illiceità e dal rimuoverlo o se, consapevole dell'antigiuridicità, ometta di intervenire.

In materia va anche ricordato che il giudice penale può sottoporre a sequestro preventivo il sito, sul quale vengono diffusi abusivamente in rete di opere dell'ingegno e può imporre ai fornitori di servizi Internet di limitare l'accesso al sito al fine di precludere l'attività di diffusione di dette opere: gli articoli 14 e 17 dlgs n. 70 del 2003 consentono all'autorità giudiziaria di esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di un servizio della società dell'informazione impedisca o ponga fine alle violazioni commesse ovvero impedisca l'accesso al contenuto illecito. Altre sentenze hanno espresso opinioni difformi: il tribunale di Modica (sentenza 8 maggio 2008) ha stabilito che il blog pubblicato su un sito Internet, se dotato di testata, periodicità e finalità informativa, è sottoposto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge sulla stampa n. 47/1948; è il tribunale di Aosta (sentenza 553 del 26 maggio 2006) ha ritenuto che la posizione del gestore di un blog sia identica a quella di un direttore responsabile di una testata giornalistica stampata e, quindi, risponderebbe degli interventi diffamanti pubblicati sul sito Internet, posto che ha il totale controllo di quanto viene inserito e, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi.